



---

*Scuola, obbligo di vigilanza,  
responsabilità e rapporti con i  
genitori*

**avv. Lorenzo Capaldo**



# *Il rapporto scuola-genitori*

- **Rapporto di diritto pubblico**

---

potestà -soggezione

atti/provvedimenti amministrativi

legge n. 241/90 e giurisdizione GA

- **Inizio:** iscrizione

- **Prosecuzione:** assegnazione alla classe, valutazione apprendimento, azione disciplinare, trasferimento,, ecc.

- **Termine:** conseguimento titolo di studio

# *Quali sono i doveri della scuola verso i minori?*

- *Il dovere di istruire*

**(rispetto delle regole sulla programmazione e sulla sua “quantità” oraria; rispetto delle regole sulla valutazione degli apprendimenti)**

- *Il dovere di educare*

**(Rispetto delle regole sull’azione disciplinare; dovere di denuncia di reato commesso dai minori)**

- *Il dovere di tutelare l’integrità (psico-fisica)*

**(Dovere di vigilanza, dovere di rispetto dell’identità personale e della riservatezza, ecc.)**



# Cos'è la responsabilità?

---

**E' la soggezione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta**

**Responsabile è colui che è tenuto a rispondere e a subire le conseguenze della propria condotta**



## *Quali sono le fonti giuridiche?*

---

**Solo la legge può disciplinare le responsabilità: la materia è riservata alla legge, con l'eccezione della responsabilità disciplinare**



# Tipi di responsabilità

---

- **Civile**
- **Penale**
- **Da illecito amministrativo**
- **Amministrativa e contabile**
- **Disciplinare**
- **Di risultati (solo per i dirigenti *in senso proprio*)**



# Episodi di violenza tra giovani, adolescenti e bambini

---

## CHI RISPONDE?

- **La presenza di una “volontà cattiva” –dolo- del minore può risultare imputabile esclusivamente alla scuola per non aver vigilato sugli alunni?**



*Obbligo di vigilanza: a chi spetta?*

---

**L'obbligo di vigilanza spetta ai genitori ed a coloro cui questi affidano il figlio minorenni (baby sitter, amici di famiglia, scuola, ecc.)**





## *Obbligo di vigilanza: a chi spetta?*

---

**I problemi giuridici sorgono quando il minore è affidato ad altri (diversi dai genitori) con ciò essendosi trasferito l'obbligo di vigilanza dai genitori (soggetti che per legge agiscono per il minore e che ne rappresentano i diritti) ad altri soggetti, che pertanto ai primi devono rispondere**



*Obbligo di vigilanza: da quali rischi?*

---

**Oggetto giuridico della tutela (il “bene” da proteggere) è l' *integrità psico-fisica* del minore**



## Vigilanza e educazione

---

- **L'obbligo di sorveglianza sui minori grava sul “precettore” nel tempo in cui il minore gli è affidato, subentrando in tal modo all'analogo obbligo gravante in generale sui genitori (art.2048 c.c.).**
- **L'obbligo del precettore è ALTERNATIVO a quello del genitore**
- **I genitori hanno anche il dovere di educare i figli (art.30,I, Cost. e 147 c.c.)**
- **La funzione educativa della scuola ha un ruolo residuale, strumentale alla funzione di istruzione prioritariamente ad essa spettante (Cass. SS.UU. Ord. 2656/2008) e limitato all'attribuzione ad essa di un potere disciplinare sugli alunni**



## *Funzione educativa della scuola*

---

- **Non solo istruzione, ma anche **formazione** ed **educazione** degli studenti (Cass. 2656/2008)**
- **Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)**
- **Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle norme**



## *Funzione educativa della scuola*

---

*Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656*

*“E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente **idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori**”*



## *Funzione educativa della scuola*

---

*Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656: la ratio*

*”Il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell'insegnamento dettato dall'art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell'istruzione inferiore affermato dall'art. 34 Cost.”*



## L'obbligo educativo del genitore

---

- **Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore**
- **NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza**
- **Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo**



# Le regole processuali

---

- **L'art.2048 c.c. tratteggia “doveri forti” nell'ordinamento -> nel giudizio risarcitorio la colpa si presume**
- **La norma privilegia la tutela del danneggiato (l'alunno infortunato e, se minorenni, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria**
- **Il genitore e il precettore sono liberati dalla responsabilità da *culpa in vigilando* solo se riescono a provare di “non aver potuto impedire il fatto”, ossia di avere adottato quelle azioni che secondo le circostanze contingenti apparivano idonee ad evitare il danno**





## La prova liberatoria dalla *culpa in vigilando* secondo la Corte di Cassazione

---

- **Giurisprudenza rigorosa (n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005) :**
- **il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;**
- **La scuola deve provare:**
  1. **di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio**
  2. **di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale**



# La prova liberatoria dalla *culpa in vigilando* secondo la Corte di Cassazione

---

**Assumono valore decisivo:**

1. **L'età degli allievi**

2. **Le specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo di verificaazione del fatto**



**Obbligo di vigilanza: da quali rischi?**

---

Da **tutti** i rischi che possono  
attentare all'integrità psicofisica



si tratta di un'**obbligazione di  
mezzi** (e non di risultato)



**Valutazione *ex ante***  
**(*prevedibilità + prevenibilità*)**



## *Obbligo di vigilanza: i limiti*

---

**Topografici** (nei luoghi su cui si esercita il controllo della scuola, se al minore viene comunque consentito l'accesso)

**Cronologici** (fino a che non si sostituisce la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori)

**Anagrafici** (alunni minorenni)



*Obbligo di vigilanza: la prova liberatoria?*

---

**Essenzialità delle "cautele"  
poste in essere per  
prevenire i rischi prevedibili**

**Si tratta generalmente di  
cautele di tipo  
"organizzativo"**



## In palestra: i rischi connessi all'educazione fisica/attività motoria

---

- **Vanno evitate le condotte dannose prevedibili (“cautele”)**
- **programmazione**
- **rispetto delle “regole”**
- **spiegazione teorica**
- **esemplificazione pratica**
- **utilizzazione e controllo degli strumenti necessari**
- **presenza durante l'attività**
- **soccorso *ex post***



## La <<contrattualizzazione>> dell'obbligo di sorveglianza

---

- **INFORTUNIO DA AUTOLESIONE → art.1218 c.c. → responsabilità contrattuale → P.A. ONERE DI PROVARE CHE IL DANNO DETERMINATO DA CAUSA AD ESSA NON IMPUTABILE [Cassazione, SS.UU., 27 giugno 2002, n.9346]**
- **In virtù dell'iscrizione la scuola assume l'obbligo di natura contrattuale verso gli esercenti la potestà genitoriale di vigilare sugli alunni e di impedire danni alla loro incolumità.**



## LE DUE POSSIBILI FATTISPECIE

---

- **Il minore si procura l'infortunio senza intervento di terzi → la scuola risponde per inadempimento contrattuale (violazione dell'obbligo di sorveglianza).**
- **Il minore rimane infortunato a causa del fatto illecito di altro alunno soggetto a sorveglianza → la scuola risponde comunque anche per fatto altrui ai sensi dell'art.2048 C.C. .**
- **I due titoli di responsabilità interferiscono tra loro e possono essere fatti valere congiuntamente in sede giudiziale.**





## I fatti illeciti del minore

---

Vi sono dei fatti che, per loro natura, appaiono avere radici più lontane e profonde dal momento del loro accadimento:

Violenza fisica o psicologica a compagni, scherno verso compagni svantaggiati o diversi, danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari -> oltre a essere riconducibili a un'omissione di vigilanza del personale scolastico (hic et nunc) possono farsi risalire (congiuntamente o alternativamente) all'omissione di un'efficace educazione

- Alla resp della scuola per *culpa in vigilando* si affianca (fino a sostituirla) la resp per *culpa in educando* dei genitori



# Genitori e dovere di educazione

---

La giurisprudenza è rigorosa (Cass. N.9556/2009):

Per sottrarsi alla presunzione di responsabilità i genitori devono provare di aver adeguatamente educato il minore a norma dell'art.147 c.c. .

- Per la prova liberatoria non è sufficiente dimostrare di aver genericamente impartito un'educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro
- E' necessario dimostrare di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore a una corretta vita di relazione, **POTENDOSI DESUMERE LA VIOLAZIONE DI TALE DOVERE DALLA GRAVITA' DEL FATTOI COMMESSO DAL MINORE** (ove sia tale da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della sua azione)



## **Corte di cassazione, sezione III civile, 28 agosto 2009, n. 18804**

---

**Famiglia: l'educazione dei figli non è fatta  
soltanto di parole**

**In caso di reato commesso da un soggetto  
minore d'età, i genitori sono tenuti al  
risarcimento del relativo danno, allorché  
risulti che essi siano responsabili di gravi  
carenze educative, tenuto conto anche dei  
loro comportamenti personali e della loro  
presenza affettiva accanto al figlio, a  
fronte di circostanze che quest'ultimo può  
non essere in grado di capire e di  
affrontare in maniera equilibrata.**



## A ciascuno la sua colpa

---

- **La giurisprudenza ammette la possibilità del concorso di colpa tra genitori e i precettori: se un minore commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo (ad es affidandolo alla scuola), la responsabilità risarcitoria del genitore persiste, rimanendo la presunzione di *culpa in educando***
- ***Cassazione n.12501/2000* -> ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori il danno cagionato da un alunno a un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare procurandogli gravi lesioni**



## **..è ancora possibile un'alleanza educativa.....? L'art.5 bis del DPR 249/1998**

---

- **1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.**
- **2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.**
- **3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità**



## *Natura giuridica del patto di corresponsabilità*

---

- **La natura “contrattuale” del Patto si desume **a)** dall’uso del termine “*patto*” nonché **b)** dalla necessità di richiederne la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore (rapporto *one to one*)**
- **Sono richiamabili le disposizioni gli artt. 1341-1342 cc?**
- **E’ legittima la previsione del risarcimento del danno come “clausola penale” ex art. 1382 c.c.? (Il problema dell’applicazione degli artt. 1341 e 1469 bis cc ⇒ specifica sottoscrizione e del concorso di responsabilità ex art 2048, I e II comma cc)**




## *Natura giuridica del patto di corresponsabilità*

---

- La IS *può* **unilateralmente** (salva la “condivisione” sulle “procedure” nelle forme prescelte dal Regolamento di istituto) individuare diritti e doveri di studenti e famiglie? *Comma 2, art. 5 bis*
- Su “diritti e doveri” così individuati *deve* raccogliere **convenzionalmente** (e cioè sul piano individuale) il consenso? *Comma 1, art. 5 bis*

**ma .....**

- Qual è l’**OGGETTO** del consenso?
- **CHI** ha diritto a prestare il consenso?
- Quali le **CONSEGUENZE** di un rifiuto?



## *Rapporti tra Regolamento e patto di corresponsabilità*

---

**Nel dedurre dalle norme una peculiarità del Patto rispetto al Regolamento disciplinare d'Istituto, possiamo allora immaginare due ambiti differenti:**

- a) che il Patto sia un **documento ad ampio contenuto pedagogico**, di condivisione scuola-famiglia di “**intenti**” educativi
  
- b) che il Patto sia un **documento a stretto contenuto giuridico** finalizzato a facilitare alla scuola il rimborso di quanto questa abbia a pagare per i danneggiamenti subiti dai propri allievi o per fatti illeciti da questi commessi a danno di terzi (compagni, personale, ecc.), durante il tempo scuola (o meno)





## ...riassumendo...

---

- **Studenti (e i genitori, loro legali rappresentanti)** “*subiscono*” le determinazioni generali (Regolamento di disciplina) e particolari (la sanzione disciplinare) *unilateralmente* assunte dalla scuola, così come “subiscono” le valutazioni dell’apprendimento...
- **Genitori e studenti** (nella sola scuola superiore) *possono consensualmente* aderire al Patto di corresponsabilità predisposto secondo le modalità unilateralmente previste nel Regolamento d’istituto



## **Azione disciplinare: fonti normative**

---

**Procedimento: Legge n. 241/90**

**Sanzioni e competenze:**

- **RD 1297/1928: artt 412 ss** (scuola primaria)
- **DLgs 297/94: art. 328** (delega la fonte regolamentare)
- **D.Lgs 297/94: art. 5** (competenze)
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007**
- **DPR 275/1999: art. 14**
- **Circolare MIUR 31.7.08**
- **Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari)**
- **DM 5/09 *abrogato* (e CM 10/09) (valutazione comportamento)**
- **DPR 122/2009** (art 7: valutazione del comportamento)



# *L'azione disciplinare*

---

- 1. Natura giuridica dell'azione disciplinare**
- 2. Natura giuridica del *Regolamento***
- 3. Contenuti del *Regolamento***
- 4. Natura giuridica del *Patto di corresponsabilità***
- 5. Rapporti tra *Regolamento* e *Patto di corresponsabilità***
- 6. Il procedimento di irrogazione della sanzione**
- 7. Le impugnazioni**

# *Natura giuridica del Regolamento*

*Nota MIUR 31/07/2008 p.n. 3602/P0*

---

- **Natura giuridica del Regolamento (Nota MIUR 31/07/2008 p.n. 3602/P0)**
- **Il regolamento di disciplina è atto di auto-organizzazione a contenuto generale**
- **E' atto amministrativo (unilaterale)**
- **Vincola oltre che i destinatari anche gli organi della scuola**
- **E' deliberato dal Consiglio di Istituto *ex art. 10, comma 3, lett a) D.Lgs. 297/1994 - "previa consultazione"* di studenti e genitori (v. artt. 6 DPR 249 e 14, co. 2, DPR 275/1999); ruolo del del Collegio dei docenti**
- **Va pubblicato all'albo della scuola**
- **Conseguenze della mancata adozione (TAR Puglia n 3039/07)**



# *Contenuti del Regolamento*

---

- **mancanze disciplinari e doveri ex art.3 DPR**
- **Sanzioni (onere di tipizzazione)**
- **Procedimento**
  - **Forma**
  - **Modalità contestazione dell'addebito**
  - **Contraddittorio**
  - **Termine di conclusione**
- **Organi competenti**
- **Organo di garanzia**
- **Procedure di elaborazione/sottoscrizione**
- **“condivisa” del Patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis, comma 2 DPR)**



## *....Contenuti del Regolamento*

---

### *Le sanzioni da “inventare”*

*Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica devono essere individuate dal Regolamento d’istituto assieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure*

## ....*Contenuti del Regolamento*

---

**Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo **non** superiore a 15 giorni**

**( Art. 4 - Comma 8):**

- Sono adottate dal Consiglio di Classe
- Sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
- Sono accompagnate da iniziative atte a preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica

## ....*Contenuti del Regolamento*

---

**Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

- Sono adottate dal Consiglio d'istituto
- Due condizioni fondanti : **1)** commissione di “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (es. *costrizione, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.*), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. reati che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica; incendio) **2)** il fatto commesso deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni
- Possibile rilievo sulla valutazione insufficiente del comportamento



## *....Contenuti del Regolamento*

---

**Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ( Art. 4 -comma 9bis)**

- Sono adottate dal Consiglio d'Istituto
- Se ricorrono tre condizioni: **1)** commissione dei reati cui al punto precedente; **2)** recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; **3)** non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

## *....Contenuti del Regolamento*

---

**Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

- Sono adottate dal Consiglio d'Istituto
- Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente